

L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PER L'ANNO 2011

(Articolo 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78)



Il prossimo 16 gennaio partiranno le compensazioni del credito Iva annuale 2011. Come di consueto, il contribuente è tenuto a verificare una serie di circostanze prima di utilizzare eventuali compensazioni. Di seguito si ricordano le regole che presidiano la compensazione del credito IVA, premesso che:

- tali disposizioni non interessano mai le compensazioni c.d. verticali, ossia “iva da iva”;
- è fatto divieto assoluto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti, sempre erariali, iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro, come stabilito dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010. L'eventuale violazione è punita con una sanzione molto salata: il 50% dell'importo non pagato;
- l'importo massimo delle compensazioni orizzontali ammonta a 516.456,90 euro per ogni anno solare.

COMPENSAZIONE “LIBERA” PER CREDITI IVA NON SUPERIORI A 10.000 EURO

Il credito Iva per importi non superiori a 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione con modello F24:

- già dal 1° gennaio 2012;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- tramite sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

La suddetta compensazione resta “libera” indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale IVA: in pratica i “primi” 10.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di eventuali compensazioni tra debiti e crediti Iva, si riportano alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la C.M. n. 29/E/10:

- restano “liberi” gli utilizzi del credito Iva (ad es. 2011) per pagare debiti della medesima imposta che sorgono successivamente al 31/12/11 (es: credito Iva annuale 2011 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2012)
- rilevano, ai fini del calcolo del limite dei 10.000/15.000 euro, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente al 1/01/12 (es: debito Iva ottobre 2011 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2011).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI SUPERIORI A 10.000 EURO

Il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale di importo superiore a 10.000 euro, può essere compensato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge. Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dal modello unificato redditi-iva, e che possa presentarla in via autonoma in anticipo rispetto alla prevista scadenza del modello Unico.

Qualora il credito Iva annuale sia di importo superiore ai 15.000 euro, per poter procedere alla compensazione è necessario effettuare tramite soggetti abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Si ricorda inoltre che la presentazione della compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 10.000 euro può essere effettuata unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario

(home banking o remote banking).

RESIDUO CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2010

Il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2010, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato anche nel 2012 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2011, non deve sottostare alle regole sopra descritte, purché, utilizzandolo in compensazione, venga inserito nel modello F24 l'anno di riferimento 2010. Qualora venga invece indicato come anno di riferimento il 2011, di fatto, il residuo credito iva 2010 entrerà a far parte del nuovo credito IVA 2011, (quindi inserito nella DR annuale), per il quale si applicano le regole di compensazione sopra evidenziate.